CAMERA DEI DEPUTATI N. 4376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVIGLIASSO, TEALDI, LOBIANCO, ANDREONI, BORTOLANI, BRUNI FRANCESCO, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI, RABINO, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZUECH, ANSELMI, NUCCI MAURO, NENNA D'ANTONIO, MAZZUCONI, FRONZA CREPAZ, COSTA SILVIA, MARTINI

Presentata il 23 novembre 1989

Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge hanno la finalità di realizzare l'applicazione del princìpio della parità di trattamento fra gli umini e le donne che esercitano un'attività autonoma, mediante un programma volto a promuovere la parità delle possibilità per le donne. Per il conseguimento di tale obiettivo, la presente proposta di legge specifica le azioni positive per l'imprenditoria femminile, indicando nell'articolo 1, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d),* i campi di azione nei quali si svolge tale intervento. Il primo, nei suoi termini generali, concerne lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Il secondo riguarda la formazione e la promozione professionale, in conformità con la Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee (G.U. n. C (87) 2167 del 24 novembre 1987). Il terzo concerne la possibilità di accedere al credito. Infine, è posta una disposizione specifica concernente il riconoscimento della qualificazione imprenditoriale delle donne partecipi delle imprese familiari.

Nell'articolo 2 vengono indicati i soggetti beneficiari degli interventi: le imprese a gestione femminile o a prevalente partecipazione di donne, i soggetti a cui rivolgere le opportunità di formazione ed, infine, gli organismi ed i servizi di sostegno al lavoro femminile.

Nell'articolo 3 vengono specificate le agevolazioni per l'imprenditoria femminile, consistenti in contributi in conto capitale e in mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, nelle misure e nei limiti

rispettivamente indicati dalla legge. Tali agevolazioni si rivolgono alla costituzione o allo sviluppo di un'impresa (in conformità con l'articolo 4 della direttiva del Consiglio d'Europa dell'11 dicembre 1986), oppure all'introduzione di innovazioni tecnologiche o gestionali. Sono inoltre previsti contributi ai programmi di formazione, in un ampio processo di cooperazione tra tutti gli organismi interessati, in conformità con l'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, *Gazzetta Ufficiale* n. C (87) 2167, del 24 novembre 1987, nonchè contributi ai servizi di sostegno al lavoro femminile, organismi qualificati per rispondere ai problemi specifici delle donne.

Nell'articolo 4 sono indicati, in modo analitico, gli obiettivi da seguire nella concessione delle agevolazioni predette; per i criteri e le modalità di erogazione si rinvia poi ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sempre con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della spesa (articolo 5). A tal fine, lo stesso articolo 5 prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, destinato a finanziare le agevolazioni di cui all'articolo 3. Al riguardo è anche prevista la possibilità di accesso a fondi comunitari destinati alla realizzazione di progetti di azioni positive, in conformità con un parere del Comitato economico e sociale in merito ad una proposta di direttiva relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma *(Gazzetta Ufficiale* n. C 343 del 24 dicembre 1984). In ogni caso, l'accesso a fondi comunitari è sempre subordinato al parere del Comitato per l'imprenditoria femminile.

A quest'ultimo (istituito dall'articolo 6) spetta la gestione del Fondo di cui all'articolo 5; esso si configura come un comitato interministeriale (industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste e tesoro), comprendente un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Il Comitato, che dura in carica tre anni e viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove lo studio, la ricerca e l'informazione riguardanti l'imprenditoria femminile; per il perseguimento delle sue finalità adotta inoltre ogni iniziativa utile, ed in particolare quelle iniziative indicate dal comma 5.

L'Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile (articolo 7), la cui costituzione è promossa dal Comitato, ha lo scopo di approfondire lo studio sulle strutture e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; per l'adempimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, oltre che avvalersi di consulenti.

L'articolo 8 prevede azioni positive delle regioni volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (in particolare, programmi di orientamento e formazione imprenditoriale), da realizzarsi nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia e delle competenze regionali.

Nell'articolo 9 è prevista, con una periodicità almeno annuale, una relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione della presente legge; ciò al fine di costituire un momento di collegamento e di verifica tra il Parlamento e gli organi cui è demandata l'attuazione della legge.

L'onere finanziario necessario per l'avvio ed il funzionamento del sistema previsto nella proposta è stato determinato in 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (articolo 10). Per gli anni successivi la sua quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (articolo 5, comma 2).

Il programma di azioni positive di cui alla presente proposta di legge viene adottato in considerazione del fatto che le disposizioni normative esistenti in materia di parità di trattamento e di opportunità sono inadeguate per eliminare tutte le disparità di fatto, come indicato nella Raccomandazione del Consiglio del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (*Gazzetta Ufficiale* L 331 del 19 dicembre 1984 – 84/635/CEE); l'iniziativa in questione si propone, pertanto, di fornire un programma sistematico di azioni positive a favore delle donne impegnate nel campo delle imprese e che desiderano una formazione professionale, nonché misure volte a promuovere la partecipazione delle donne stesse in questo settore della vita lavorativa e a tutti i livelli di responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dirette a incoraggiare l'adozione di iniziative volte a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:

a) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con particolare riguardo alla cooperazione;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e sostenere la qualificazione e riqualificazione professionale delle donne imprenditrici;

c) facilitare l'accesso al credito delle imprese a conduzione femminile o a totale o prevalente partecipazione di donne;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale delle donne partecipi delle imprese familiari.

ART. 2.

(Beneficiari).

1. I soggetti che possono accedere ai benefici concessi dalla presente legge sono:

a) le società cooperative e le società di persone, le cui azioni o quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 60 per cento a donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, la cui attività consista nella produzione di beni nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria o la fornitura di servizi agli stessi settori;

b) le imprese o loro consorzi, le associazioni e i centri di formazione che promuovono corsi di formazione imprenditoriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento alle donne, siano esse titolari di imprese individuali o partecipi di imprese familiari;

c) in particolare, le associazioni internazionali per i servizi sostitutivi in agricoltura e, più in generale, gli organismi e i servizi di sostegno al lavoro femminile, comprese le libere professioni.

ART. 3.

(Agevolazioni per l'imprenditoria femminile).

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a)*, vengono concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per le spese di impianto e di attrezzature necessarie per la costituzione o lo sviluppo di attività cooperativa o imprenditoriale, commisurati al volume degli investimenti materiali ed immateriali necessari;

b) mutui, erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 60 per cento del tasso di riferimento, nella misura del 30 per cento delle spese di impianto e attrezzature, concessi a fronte di fabbisogni durevoli o variabili che emergono nel corso dell'attività intrapresa, aventi la durata di dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, purché documentate.

3. I mutui di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo sono assistiti dalle garanzie del codice civile e da privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare, da costi-

tuire con le identiche modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

ART. 4.

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 2 che si impegnano a realizzare progetti per la produzione di beni o servizi nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e della piccola industria.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) assicurare lo svolgimento e la qualificazione delle forze imprenditoriali femminili;

b) garantire che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, siano destinati in misura non inferiore all'ottanta per cento a piccole e medie imprese;

c) favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali nei territori del Mezzogiorno;

d) valutare le conseguenze ai fini dell'occupazione e del miglioramento qualitativo delle produzioni;

e) assicurare il sostegno e la qualificazione dei servizi all'impresa;

f) prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi:

g) qualificare ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo alle produzioni di qualità.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dovranno inoltre definirsi le caratteristiche dei progetti con specifico riguardo:

a) all'introduzione di nuovi procedimenti tecnologici, tecniche di gestione, produzione o commercializzazione, adeguatamente documentati soprattutto con riferimento alle prospettive di mercato e all'economicità di gestione;

b) all'obbligo per i beneficiari di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di cui ai commi 2 e 3 potranno essere modificati ed integrati, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, tenendo conto delle esigenze e dello sviluppo della imprenditorialità femminile, nonché dello stato di attuazione della presente legge.

ART. 5

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 60 miliardi per gli anni 1991 e 1992, in ragione di lire 30 miliardi annui.

2. Per gli anni successivi la dotazione del Fondo è stabilita dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della spesa.

4. L'accesso a fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Comitato per l'imprenditoria femminile).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato per l'imprenditoria femminile composto: dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, o loro delegati; da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza maggiormente rappresentative, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, uno o due vicepresidenti. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato promuove lo studio, la ricerca e l'informazione riguardanti l'im-

prenditoria femminile. A tale scopo, il Comitato può stipulare convenzioni con istituti universitari ed enti di ricerca.

5. Per il perseguimento delle sue finalità il Comitato adotta ogni iniziativa utile, ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni riguardanti l'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo della legislazione vigente in tema di condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione nonché nella vita lavorativa;

c) esprime parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive;

d) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in tema di parità.

ART. 7.

(Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile).

1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 6, promuove anche attraverso convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, istituti universitari e di ricerca, imprese, la costituzione di un Osservatorio nazionale sull'imprenditoria femminile.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha lo scopo di approfondire lo studio delle strutture e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; a tal fine può pubblicare ricerche e rapporti periodici, nonché materiale informativo.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai soggetti di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Osservatorio si avvale di consulenti, scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato;

c) persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, aventi specifiche esperienze professionali.

ART. 8.

(Azioni positive delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito dell'attività di formazione professionale, promuovono interventi diretti a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

2. Le regioni realizzano con la collaborazione delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricolutura o di istituti di formazione professionale riconosciuti, programmi di orientamento e formazione imprenditoriale, riservati almeno per il 70 per cento alle donne.

ART. 9.

(Relazione al Parlamento).

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 6.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: quanto a lire 20 miliardi per il 1991 e a lire 30 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio

triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori »; quanto a lire 10 miliardi per il 1991 a valere sul capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.